

TI_GERICHTE 38.2022.89 vom 20. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.89_d20220520

FR: TI_GERICHTE 38.2022.89 du 20 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2022.89 del 20 maggio 2022

Regeste

Il ricorso del 21 ottobre 2022, spedito al TCA il 10 novembre 2022, contro la decisione su opp. del 6 ottobre 2022, inviata tramite posta A Plus è irricevibile in quanto tardivo. Non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.01.2023 38.2022.89 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.01.2023 38.2022.89 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.01.2023 38.2022.89

Il ricorso del 21 ottobre 2022, spedito al TCA il 10 novembre 2022, contro la decisione su opp. del 6 ottobre 2022, inviata tramite posta A Plus è irricevibile in quanto tardivo. Non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso

Raccomandata Incarto n. 38.2022.89 rs Lugano 24 gennaio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini , vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 21 ottobre / 10 novembre 2022 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 emanata da CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione ritenuto in fatto 1.1. Con decisione su opposizione del 6 ottobre 2022, inviata tramite posta A Plus (cfr. doc. III), la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste il 6 maggio 2022 stabilito con decisione del 20 maggio 2022 (cfr. doc. 109).

L'amministrazione nel provvedimento del 6 ottobre 2022 ha rilevato: " (...) 2.

Nell'evenienza concreta la signora RI 1 ha dichiarato d'aver prestato la propria attività lavorativa presso la società _____ dal 1. ottobre 2020 al 31 gennaio 2022 in qualità di ausiliaria di pulizie. Presso detta società la signora deteneva il 100% delle quote societarie e il marito risultava essere gerente. Preso atto delle osservazioni formulate dalla signora RI 1 nella sua opposizione del 27 maggio 2022 e dagli ulteriori accertamenti la Cassa ha potuto appurare come, a decorrere dal 29 aprile 2022, la Pretura di _____ abbia sospeso la procedura di fallimento per mancanza di attivi, per tale motivo, a decorrere da tale data, la signora RI 1 non risulta più occupare una posizione analoga al datore di lavoro. Visto quanto precede, richiamata la giurisprudenza succitata la Cassa ha valutato il reale percepimento del salario da parte di _____, la signora RI 1 non ha potuto comprovare il realmente percepito stipendio durante il rapporto lavorativo, infatti ha dichiarato di aver percepito gli stipendi a contanti ma non ha potuto fornire documentazione a comprova di quanto dichiarato. La Cassa, visto quanto precede, non può fare altro che riconfermarsi nella propria decisione qui impugnata e di conseguenza escludere la signora RI 1 dal diritto all'ID. (...)” (Doc. III) 1.2. Con scritto del 21 ottobre 2022, spedito il 10 novembre 2022 e pervenuto al TCA il giorno successivo, RI 1 ha contestato la decisione su opposizione del 6

ottobre 2022, asserendo di aver lavorato in seno alla _____ quale normale dipendente, di non avere mai avuto altri benefici e di non aver percepito alcunché in relazione alle quote della ditta. L'insorgente sostiene, inoltre, di meritare le prestazioni di disoccupazione, avendo una figlia che va a scuola dalle 8:30 alle 12:00, come pure dalle 13:30 alle 16:00 e non possedendo un mezzo per spostarsi, così che le risulta difficile reperire un lavoro (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 30 novembre 2022 la Cassa ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto non tempestivo, evidenziando: " (...) La decisione su opposizione datata 6 ottobre 2022 qui impugnata è stata intimata alla signora RI 1 lo stesso giorno per Posta A Plus (doc. 1) e recapitata l'8 ottobre 2022, come da tracciamento del relativo invio de La Posta (doc. 2). Il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere in virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA dal giorno seguente la notifica, ovvero dal 9 ottobre 2022, ed è giunto a scadenza il 7 novembre 2022. Ne segue che il ricorso datato 21 ottobre 2022, ma spedito a questo Tribunale il 10 novembre 2022 (e pervenuto il giorno successivo), è chiaramente tardivo e pertanto irricevibile. Del resto non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l'inoltro tardivo del ricorso rispettivamente che giustifichi una restituzione dei termini ai sensi dell'art. 41 LPGA che la signora RI 1 d'altronde non fa valere." (Doc. V)

1.4. La ricorrente, dopo aver ottenuto una proroga di dieci giorni del termine assegnatole per presentare osservazioni (cfr. doc. VI; VII; VIII) ed essere stata sollecitata al riguardo (cfr. doc. IX), il 13 gennaio 2023 ha comunicato telefonicamente, tramite il marito, alla Cancelleria del TCA di non avere alcunché da aggiungere in merito alla tempestività del ricorso (cfr. annotazione a doc. IX).

considerato in diritto in ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015).

nel merito 2.2. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa. Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia. L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno ferialmente seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all'art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann,

in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pp. 130s). A norma dell'art. 39 cpv. 1 LPGa, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. In una sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte era stato annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Cassa per comunicare all'assicurato la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022: " (...). 3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti). 3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (...)" Il TF, con giudizio 8C_399/2019 dell'8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena menzionato che era stato rinviato al TCA, osservando: " (...) Determinante per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track & Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 6.2).

4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di tutte le circostanze

sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.2). (...)” Al riguardo cfr. pure STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3. In un'altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione impugnata, trasmessagli con il sistema Posta A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina, comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato, gerente, direttore o liquidatore, l'Alta Corte ha concluso che non vi era motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall'estratto Track & Trace: " (...) 4. 4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPG, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu plausible l'erreur de distribution. 4.2. 4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). (...)” Dalla STF 8C_179/2019 dell'11 aprile 2019, a proposito della validità del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre: " 4.1. Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art. 39 al. 1 et 60 LPG, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à signature. 4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances

sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (...) ” Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg., il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A Plus, in particolare come segue: " (...). 8. 8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire. 8.2. 8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal fondées. En effet, selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). 8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4). 8.2.3. Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de

recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature. (...) ”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_246/2022 dell'8 settembre 2022 consid. 4.2.; P. Fleischanderl, Versandart "A-Post Plus" in SZS /RSAS 5/2021 pag. 265-267. 2.4. Dall'abbondante giurisprudenza federale riprodotta al considerando precedente emerge con evidenza la liceità del sistema di spedizione A Plus, e meglio che il sistema di notifica delle decisioni attraverso l'invio A Plus è perfettamente valido e che quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. consid. 2.3.; sul tema, si veda pure l'articolo di T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in *Anwaltpraxis/Pratique du barreau* 3/2019, pag. 129: "Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d'influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d'expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d'être attentifs à ce mode d'envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres." Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell'apertura della corrispondenza all'etichetta A+ e "l'instruire de systématiquement effectuer un suivi de l'envoi, par exemple en scannant l'étiquette avec l'application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d'ainsi calculer correctement l'éventuel délai."). In proposito cfr. STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019. In concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 2), risulta che la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 è stata spedita tramite Posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all'Ufficio di recapito di _____ sabato 8 ottobre 2022 alle ore 6:44. Il plico postale è stato recapitato alla ricorrente l'8 ottobre 2022 alle ore 9:00 (cfr. doc. 2). Ciò non è peraltro stato contestato dall'insorgente. Nel caso di specie determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è sabato 8 ottobre 2022, come risulta dal tracciamento dell'invio (cfr. doc. 2). Il termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero domenica 9 ottobre 2022 ed è scaduto lunedì 7 novembre 2022 (cfr. doc. V). Lo scritto indirizzato al TCA datato 21 ottobre 2022, ma spedito per raccomandata il 10 novembre 2022 (cfr. doc. I + relativa busta; consid. 1.2.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019). 2.5. Va ora esaminato se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. L'art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la "restituzione in termini". Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al

richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). 2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 6 ottobre 2022. In effetti il TCA, analogamente all'amministrazione (cfr. doc. V), non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l'inoltro tardivo dell'opposizione, in particolare considerando che non è stato invocato alcun impedimento particolare da parte dell'insorgente ad agire in modo tempestivo o perlomeno a incaricare terzi a tal fine. 2.7. In simili condizioni, occorre concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 tardivamente il 10 novembre 2022 è irricevibile. 2.8. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. L'oggetto della lite sottoposta all'esame di questo Tribunale concerne il diniego da parte della Cassa,

tramite la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022, del diritto a indennità di disoccupazione richieste dall'insorgente nel maggio 2022, il cui ricorso si è peraltro rilevato tardivo. Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA. Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accolte spese, in quanto la LADI non ne prevede l'applicazione. Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)". In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la ré vision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107. Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente
segretario di Camera Daniele Cattaneo

Il
Gianluca Menghetti